

**Parti**

*Ricorrente:* Soci t  de Gestion Industrielle (SGI)

*Convenuto:* Stato belga

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 43 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e, se del caso, con l'art. 12 CE, osti a una normativa di uno Stato membro che, come quella in esame, comporta l'imposizione fiscale di un vantaggio straordinario o senza contropartita in capo alla societ  residente belga che abbia concesso detto vantaggio ad una societ  stabilita in un altro Stato membro, nei cui confronti la societ  belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza, quando invece, sussistendo condizioni identiche, la societ  residente belga non pu  essere assoggettata a imposizione su un vantaggio straordinario o senza contropartita qualora detto vantaggio sia concesso ad un'altra societ  stabilita in Belgio, rispetto alla quale la societ  belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza.
- 2) Se l'art. 56 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e, se del caso, con l'art. 12 CE, osti a una normativa di uno Stato membro che, come quella in esame, comporta l'imposizione fiscale di un vantaggio straordinario o senza contropartita in capo alla societ  residente belga che abbia concesso detto vantaggio ad una societ  stabilita in un altro Stato membro, nei cui confronti la societ  belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza, quando invece, sussistendo condizioni identiche, la societ  residente belga non pu  essere assoggettata a imposizione su un vantaggio straordinario o senza contropartita qualora detto vantaggio sia concesso ad un'altra societ  stabilita in Belgio, rispetto alla quale la societ  belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 luglio 2008 — Angelo Grisoli/Regione Lombardia e Comune di Roccafranca**

(Causa C-315/08)

(2008/C 260/08)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Angelo Grisoli

*Convenuta:* Regione Lombardia

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato dell'Unione Europea la presenza di un'unica sede farmaceutica nei comuni con popolazione inferiore a quattromila abitanti;
- 2) se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato dell'Unione Europea l'assoggettamento dell'istituzione della seconda sede farmaceutica, nei comuni con popolazione superiore ai quattromila abitanti, a condizioni quali l'eccedenza di popolazione di almeno il cinquanta per cento dei parametri, la distanza di almeno tremila metri dall'esercizio esistente, e la presenza delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilit , da valutare a cura sia delle unit  sanitarie (aziende sanitarie locali) sia dell'ordine professionale locale o comunque delle amministrazioni competenti in tema di organizzazione e controllo del servizio di assistenza farmaceutica.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 15 luglio 2008 — Latex srl/ Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze**

(Causa C-316/08)

(2008/C 260/09)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte Suprema di Cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Latex srl

*Convenute:* Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se l'art. 18 n. 4 della VI Direttiva (<sup>1</sup>), considerato il carattere neutro dell'IVA, consenta agli Stati membri di escludere totalmente il diritto alla detrazione, anche in periodo successivo alle annualit  interessate, prevedendo soltanto il rimborso;
- 2) se, nell'ipotesi affermativa, dal predetto articolo, nonch  dal principio di effettivit  della tutela dei diritti nascenti dall'ordinamento comunitario, derivi un obbligo dello Stato membro di assicurare, comunque, in tempi ragionevolmente brevi, il rimborso stesso.

(<sup>1</sup>) Dir. CEE n. 388/77, GU L 145, pag. 1.